

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASTELLANZA E TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS. 274/2000 E 2 DEL D.M. 2603.2001 E LEGGE 11.06.2004 N. 145.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che a norma dell'art. 54 del D.lgs. 274/2000 il Giudice di Pace, può applicare, su richiesta dell'imputato, e, nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.lgs. 274/2000, la pena del lavoro di pubblica utilità, consiste nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso Stato, le Regioni, i Comuni e presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 commi 2, 3, 4 e 6) del D.lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che secondo l'art. 73, comma 5 bis, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 Dicembre 2005 n. 272, il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186, comma 9 bis, del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, che consiste nella presentazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che il D.M. 26 Marzo 2001 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 54 del D.lgs. 274/2000 stabilisce che il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti in particolare nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezioni da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
 - b) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
 - c) Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione di randagismo degli animali;
 - d) Prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni di demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
 - e) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- che il citato D.M. 26/03/2001 prevede, inoltre, che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di una convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno all'Amministrazione, e che nella convenzione sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità oltre ad essere individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato impartendo a quest'ultimo le relative istruzioni;
- che l'effettuazione di tali progetti sia di indubbia utilità per la collettività, tanto per i contenuti educativi che propugna, quanto per il possibile supporto che offre alla gestione di alcuni servizi comunali;

Ritenuto, pertanto, di proporre al Tribunale di Busto Arsizio la stipula di apposita convenzione per l'accoglimento nel Comune di Castellanza di lavoratori di pubblica utilità al fine di consentire al Giudice di comminarla sanzione alternativa del lavoro di pubblica utilità;

Ritenuto altresì di individuare le seguenti attività cui destinare i soggetti che a seguito di sentenza del Giudice dovranno svolgere prestazioni lavorative per pubblica utilità: MANUTENZIONE E DECORO DI BENI DEL PATRIMONIO PUBBLICO, IVI COMPRESI LA SEGNALETICA STRADALE, I PARCHI E I GIARDINI;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, e che quest'ultimo può chiedere al Giudice di essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, tenuto conto che la durata della presentazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

Dato atto che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo la prestazione lavorativa per pubblica utilità e che il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;

Ritenuto, per tutto riportato in narrativa, di proporre l'approvazione dello schema di convenzione, composto di n. 8 articoli, allegato al presente atto;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
3. di trasmettere copia del presente atto di Tribunale di Busto Arsizio;
4. di dare atto che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministratore Comunale, il cui unico onore sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi (art. 2 comma 3 D.M. 26/03/2001);
5. di dare atto che il Comune di Castellanza consente in numero di 3 soggetti ammessi contemporaneamente alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità;
6. di dare atto che la durata della convenzione è di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa;
7. di individuare nella persona del Comandante della Polizia Locale, con facoltà di delega ad appartenenti al Corpo, il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannati ed impartire loro le relative istruzioni;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.